



AMBITO 75 - Centro Sportivo S.Fruttuoso



Azzonamento

Proprietà pubbliche

| Circoscrizione | St Superficie territoriale | Tipologia dell'Ambito | Sf concentrazione edificatoria | Aree per Servizi individuate | Slp residenziale | Slp terziario commerciale | Slp commerciale grande distribuzione | Slp produttiva | Slp servizi generali | Slp totale esclusi servizi |
|----------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------------|
| n. | m ² | Zona | m ² | m ² | m ² | m ² | m ² | m ² | m ² | m ² |
| 4 | 69.138 | SV-SP | - | 68.422 | - | - | - | - | - | - |

AMBITO 75 - Centro Sportivo S.Fruttuoso

Questo ambito appartiene al sistema dei parchi urbani (v. Paragrafo 1, lettera A). È collocato nel quadrante ovest della città ed è complementare al complesso di aree verdi imperniate sulla Villa del Torneamento. È destinato alla realizzazione di impianti sportivi e per il tempo libero.

Descrizione, finalità, parametri edificatori, regolamentazioni particolari:

- Ambito di aree per servizi (SP e SV), di interesse urbano e di quartiere.
- Comprende alcune aree situate ad ovest del complesso del Torneamento.
- Per le destinazioni principali, complementari/compatibili e non ammissibili delle aree SP e SV si rinvia alle prescrizioni che saranno contenute nelle Norme del Piano dei Servizi, in particolare negli articoli che disciplineranno tali rispettive aree.
- Oltre alla realizzazione di attrezzature per il tempo libero, sono consentiti, previa convenzione, anche interventi per la realizzazione di impianti sportivi, sia pubblici che privati; le relative Slp saranno definite, con riferimento alle aree di pertinenza delle singole proposte di progetto, sulla base delle prescrizioni che saranno fornite dalle Norme del Piano dei Servizi per le aree F4 (per servizi speciali di interesse generale e territoriale). In particolare per gli impianti sportivi privati la Slp non potrà comunque essere superiore al 50% della Slp massima realizzabile.